



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **261** del 17/11/2017

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza Civile emessa dal Tribunale di Trani n. 1571/17 del 03.07.2017.



RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo ai crediti professionali di avvocato esterno, maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

- con sentenza n. 1571/2017 del 03.07.2017, il Tribunale di Trani, nell'accogliere il ricorso proposto dalla sig.ra Peruzzi Ave Maria (rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco) avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 571/S/10/BAT, emessa in data 08.10.2015 dalla Regione Puglia - Servizio Contenzioso Amministrativo - Bari, disponeva a carico della convenuta Amministrazione il pagamento delle spese di lite, liquidate in € 80,00 per esborsi ed € 700,00 per compensi, oltre IVA, Cpa e spese forfetarie (in favore della sig.ra Peruzzi Ave Maria);

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.101,39 (millecentouno/39), in favore della sig.ra Peruzzi Ave Maria ai sensi dell'art. 91 del c.p.c., con imputazione Missione 1 - Programma 11- Titolo 1 - sul capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti del bilancio 2017. Spese procedurali e legali" del bilancio 2017;

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2017, n. _____

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza civile emessa dal Giudice di Pace di Trani n. 1571/2017 del 03.07.2017, depositata in cancelleria in pari data.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza civile n. 1571/2017 del 03.07.2017 emessa dal Tribunale di Trani, dell'importo di € 1.101,39 (millecentouno/39), è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione su Missione 1 - Programma 11- Titolo 1 - sul capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

